

Incarichi dirigenziali ai funzionari, le Entrate pagano i danni

Un'appendice della lunga e intricata vicenda degli incarichi dirigenziali alle Entrate attribuiti senza concorso ai funzionari, su cui è intervenuto lo stop della Corte costituzionale con la sentenza 37/2015. Ora è il Consiglio di Stato (sezione settima) a chiudere il cerchio: la pronuncia 10627/2023 condanna l'Agenzia a pagare al sindacato Dirpubblica un risarcimento danni di 30mila euro (oltre gli interessi legali) più le spese del doppio grado di giudizio nei limiti della metà «liquidata in 5mila euro», oltre agli accessori di legge. La prassi di dirigenti senza concorso, come si legge in motivazione, aveva portato a «767 funzionari di incarichi dirigenziali accertati alla

data del 1° gennaio 2010 sulle 1.043 posizioni complessive». Si tratta, quindi, di una situazione relativa agli anni passati, rispetto alla quale il quadro ora è cambiato sia grazie ai concorsi che sono stati portati a termine sia attraverso la normativa che ha permesso l'istituzione di figure intermedie come le Poer. Però, tornando al passato, alla luce del ricorso di Dirpubblica il Consiglio di Stato ha riconosciuto che «l'istituzionalizzazione di una prassi contraria alla Costituzione, attraverso norme interne con essa contrastati, si traduce in una condotta plurioffensiva, idonea a ledere non solo l'aspirazione del singolo lavoratore» ma il ruolo stesso del sindacato quale

ente esponenziale della relativa collettività, perché in condizione di non potere assicurare il rispetto di «meccanismi di progressione interna di carriera di stampo concorsuale, atti a porre la base lavorativa in condizioni di parità». In sostanza, la «lesione» riconosciuta dalla pronuncia è «qualificabile antiggiuridica perché incidente sull'interesse costituzionalmente protetto all'attività sindacale». Il Consiglio di Stato rinviene quindi una «fonte di responsabilità per i danni di carattere non patrimoniale ex articolo 2059 del Codice civile, secondo l'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità».

—**G. Par.**